

Prot.: 19863/RU

## **TAR N. 2022 – 003**

### **ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI ACCIAI AL SILICIO DETTI “MAGNETICI” A GRANI ORIENTATI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, DEL GIAPPONE, DELLA REPUBBLICA DI COREA, DELLA FEDERAZIONE RUSSA E DEGLI STATI UNITI D’AMERICA**

*Roma, 18 gennaio 2022* - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 10 del 17/1/2022 è pubblicato il Regolamento (UE) 2022/58 della Commissione del 14 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti “magnetici” a grani orientati originari della Repubblica Popolare Cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America in seguito a un riesame effettuato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, in considerazione della scadenza della misura prevista dal Regolamento 2015/1953.

Infatti, a seguito del riesame, la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell’Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti “magnetici” a grani orientati originari dei Paesi su citati e istituite con il Regolamento 2015/1953 (Cfr. TAR 2015/62 del 2/11/2015).

Il rinnovato dazio antidumping definitivo **si applica con decorrenza 18 gennaio 2022** sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati, di spessore superiore a 0,16 mm, attualmente classificati con i codici NC ex 7225 11 00 (codici TARIC 7225 11 00 11, 7225 11 00 15e 7225 11 00 19) ed ex 7226 11 00 (codici TARIC 7226 11 00 12, 7226 11 00 14, 7226 11 00 16, 7226 11 00 92, 7226 11 00 94 e 7226 11 00 96) e originari della Repubblica Popolare Cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America.

**Il dazio in questione, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici, è indicato al paragrafo 5 dell’art. 1 del Regolamento 2022/58.**

L'applicazione dell'aliquota ridotta per le società individuate dall'art. 1, punto 4 del Regolamento 2022/58 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nell'allegato Regolamento citato.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/58 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).